

COMUNE DI PRATO

Determinazione n. 1622 del 08/06/2018

Oggetto: Causa Morsillo/Comune di Prato - Approvazione bozza atto di transazione - Impegno di spesa

Proponente:

Servizio Mobilità e infrastrutture

Unità Operativa proponente:

Progetti

Proposta di determinazione n. 2018/2096 del 07/06/2018

Firme:

Servizio Mobilità e infrastrutture



II Dirigente

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n.31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il Piano della Performance;

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. 2018-PH0;

Dato atto che:

- con istanza P.G. n. 8846 del 08/02/2006 le società "Lanificio Rosalinda s.r.l.", "Europa Immobiliare s.r.l. di Basile Iacobacci" ed i signori Storai Carlo Alberto e Vaiani Anna proposero all'Amministrazione Comunale l'attuazione delle previsioni di P.R.G. mediante un Piano di Recupero convenzionato (P.d.R. n. 159) per la realizzazione di nuovi edifici con destinazione d'uso residenziale, terziario e servizi, oltre la riqualificazione di spazi da destinare ad uso pubblico, quali aree a verde, percorsi e piazze pavimentate, parcheggi e nuove viabilità in Loc. Viaccia;
- tale P.d.R. n. 159, adottato con D.C.C. n. 79 del 03/05/2007, concludeva il proprio iter con la sua approvazione definitiva avvenuta con D.C.C. n. 27 del 07/02/2008;
- in data 02/04/2009 veniva stipulata apposita Convenzione presso il Notaio Francesco D'Ambrosi (Rep. n. 37884 Raccolta n. 16690) successivamente registrata all'Agenzia delle Entrate di Prato in data 08/04/2009 al n. 4180; all'art. 6 di tale Convenzione veniva indicata la "Realizzazione opere esterne al Piano di Recupero";
- in data 27/11/2008 con P.G. n. 159116 veniva prodotta la Pratica Edilizia (P.E.) 3452/2008, inerente le opere di urbanizzazione primaria interne al comprensorio; tale atto risulta rilasciato in data 15/07/2010 e ritirato in data 21/07/2010.
- Con cartolina del 13/07/2011 è stato comunicato l'inizio dei lavori previsti nel titolo edilizio;
- Con DCC 70 del 30/07/2012 veniva approvato l'atto integrativo della convenzione urbanistica;
- in data 18/10/2012 presso il Servizio Urbanistica è stata firmata, con atto rep. N. 43660, la modifica alla Convenzione di cui sopra, per quanto attiene i lavori di cui all'art. 6 già menzionato;
- all'interno del sopra citato art. 6 risulta ridefinito l'impegno da parte dei soggetti attuatori, sulla consistenza ed ubicazione delle opere di urbanizzazione primaria esterne al

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



comprensorio, sulla base delle mutate esigenze locali.

- La nuova proposta progettuale di cui alla Convenzione del 18/10/2012 prevede:
- * Punto 1 nuove viabilità, con direzione est-ovest, ubicate tra via A. Garibaldi e via Calatafimi, e tra via Viaccia a Narnali e via Aspromonte;
- * Punto 2 nuovo collegamento tra l'attuale parcheggio della scuola G. Rodari e la nuova viabilità di connessione fra la via Viaccia a Narnali e via Aspromonte (sopra citata);
- * Punto 3 nuova viabilità di collegamento tra la via A. Garibaldi e via del Guado a Narnali, con connessione con la via Viaccia a Narnali ed il Polo Scolastico.
- Con nota P.G. n. 130505 del 19/10/2012 il progettista ha depositato in duplice copia, oltre che su supporto informatico in versione .pdf, il progetto definitivo per quanto attiene le viabilità di cui ai punti 1 e 2 sopra descritti (come indicati in oggetto);
- Con DGC 477 del 30/10/2012 veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo delle tratte stradali connesse alla convenzione del PdR 159, e preso atto che l'onere della realizzazione dell'intervento il finanziamento della relativa spesa sono integralmente a carico dei soggetti attuatori, intestatari del Piano di Recupero e del Titolo Edilizio e che i soggetti attuatori, in base alla Convenzione sottoscritta in data 18/10/2012, assumono in via diretta l'esecuzione delle opere in oggetto, rivestendo in particolare il ruolo di stazione appaltante nel caso di appalto dei lavori ed il ruolo di committente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dovranno attuare tutte le procedure necessarie per la realizzazione delle opere stesse;
- Con atto PG 21708 del 18/02/2013 veniva comunicato ai proprietari dei terreni interessati dall'intervento l'avvio del procedimento per la realizzazione del progetto;
- Con nota PG 45247 del 17/04/2013 il Direttore di Lavori comunicava al Servizio Mobilità e al Servizio Urbanistica che il Consorzio Rosalinda aveva acquisito la disponibilità dei terreni occorrenti alla realizzazione delle tratte stradali connesse al PdR 159 e che quindi veniva ritenuto superfluo il procedimento espropriativo avviato e venivano affidati i lavori per la realizzazione delle opere stesse al'impresa Polistrade Costruzioni Generali spa di Campi B.;
- Il 06/09/2013, preso atto dell'ultimazione di lavori e della sussistenza della segnaletica a norma del CdS, veniva emessa l'ordinanza n. 2786 per l'apertura al transito dei tratti di strada in oggetto.
- I proprietari dei terreni su cui è stata realizzata la viabilità, con atto di citazione P.G. 52293/2016, dopo aver evidenziato la dichiarata incapacità del Consorzio Rosalinda di perfezionare -con atto pubblico- la promessa di compravendita tra loro in precedenza sottoscritta, chiedevano al Tribunale di Prato: di accertare che l'occupazione dei terreni configurasse un atto illecito, di condannare il Comune alla restituzione dei terreni e al pagamento di un risarcimento e in subordine -accertata la non reversibilità delle opere eseguite- disporre il trasferimento di proprietà al Comune e condannare lo stesso al pagamento di € 181.808,00 oltre interessi.
- L'Amministrazione Comunale chiamava in via subordinata in causa i terzi lottizzanti chiedendo che, in virtù della Convenzione del 02/04/2009 e successiva integrazione con la quale si erano fatti carico dell'acquisizione dei terreni interessati da alcune opere esterne al P.d.R., tra le quali guelle eseguite di fatto sul terreno dei proprietari, con l'impegno a trasferirli



a titolo gratuito al Comune di Prato- tenessero indenne il Comune da qualsiasi pregiudizio derivante dall'inadempimento degli impegni.

- La procedura Rg 1262/2016 del Tribunale di Prato è attualmente trattenuta in decisione.
- Con i suddetti proprietari è emersa la possibilità di arrivare ad un accordo transattivo, che prevede l'acquisizione della proprietà da parte del Comune di Prato, a fronte del pagamento di € 180.000,00; per il quale è stata espressa valutazione di congruità economica del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti, pervenuta con mail del 14/06/2016 e depositata agli atti del Servizio;
- nel condividere la suddetta valutazione, si aggiunge una valutazione positiva sull'opportunità complessiva di procedere con la transazione, in considerazione dell'utilità dell'opera, fortemente voluta dalla cittadinanza e dalle istituzioni scolastiche per risolvere i problemi di traffico che si determinavano nella zona, e delle conseguenze negative che si avrebbero, sia dal punto di vista funzionale che di immagine, qualora il Comune di Prato dovesse essere costretto, a seguito di risvolti giudiziari, alla chiusura al traffico della strada, anche per un periodo limitato.

Ritenuto pertanto che la transazione di cui sopra:

- sia utile, in quanto serve a risolvere la situazione creatasi a seguito dell'inadempimento dei terzi lottizzanti;
- non produca danno all'A.C., vista l'utilità dell'opera sopra descritta;

Preso atto che, con riferimento alla procedura prevista dal comma 1-ter dell'art. 12 del D.L. n. 98 del 06/07/2011, introdotto dal comma 138 dell'art. 1 della L. n. 228 del 24/12/2012, tale procedimento non risulta applicabile all'acquisizione oggetto del presente provvedimento, in quanto essa rientra nella logica di un accordo transattivo volto a porre fine a una lite già iniziata;

Attestate inoltre, parimenti, in virtù della sopra esposta motivazione, l'indispensabilità e l'indilazionabilità di addivenire alla formalizzazione dell'acquisizione in oggetto, richieste dalla citata normativa, in considerazione della necessità di definire, ad opera pubblica già realizzata, una procedura acquisitiva il cui ulteriore protrarsi potrebbe essere suscettibile di arrecare un grave pregiudizio all'Amministrazione Comunale, considerate le sopra esposte conseguenze negative che si avrebbero, sia dal punto di vista funzionale che di immagine, qualora il Comune di Prato dovesse essere costretto, a seguito di risvolti giudiziari, alla chiusura al traffico della strada, anche per un periodo limitato .

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della bozza del relativo accordo transattivo;

Dato atto che:

- la somma di € 180.000,00 trova copertura finanziaria sul Bilancio del corrente anno al Cap. 9887, finanziato mediante alienazioni patrimoniali, e per la stessa occorre assumere un impegno di spesa;
- l'impegno di spesa di € 20.000,00 relativo alle spese di rogito/notarili viene demandato a successivo provvedimento, in quanto subordinato ad apposita variazione di bilancio in corso di richiesta;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Finanze e Tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

- 1) di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) di procedere alla stipula dell'atto di transazione con contratto preliminare per l'acquisizione dei terreni di proprietà dei signori Morsillo Francesca e Morsillo Maurizio, distinte al **Catasto Terreni** del Comune di Prato al **Foglio n. 30 particella n. 45**, ora frazionata al prot. 2013/87029 dell'11/09/2013, ma da intendersi nella consistenza originaria pre-frazionamento;
- 3) di dare atto che a fronte della cessione e della rinuncia da parte dei soggetti cedenti a qualsiasi ulteriore pretesa o richiesta nei confronti del Comune di Prato per i fatti riportati in narrativa, lo stesso Comune di Prato pagherà la complessiva somma di Euro 180.000,00 (obbligazione esigibile nell'anno 2018);
- 4) di approvare lo schema di atto di transazione con contratto preliminare depositato in atti presso il Servizio "Mobilità e Infrastrutture";
- 5) di impegnare la somma di € 180.000,00 sul Cap. 9887 necessaria all'acquisizione indicata al punto 2), rinviando a successivo atto la formalizzazione dei subimpegni;
- 6) di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa della somma di € 20.000,00 e relativi subimpegni per le spese di rogito/notarili e contrattuali;
- 7) di dare atto che il CUP è C39J18000100004;
- 8) di dare atto che alla sottoscrizione del contratto interverrà, per conto del Comune di Prato, il Dirigente del Servizio Mobilità e Infrastrutture, Ing. Rossano Rocchi;
- 9) di dare atto che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rossano Rocchi;
- 10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2018 U 9887 10.05.2	00000	180.000,00

Firmato da:

ROCCHI ROSSANO

codice fiscale IT:RCCRSN52R03G999O num.serie: 8929754389881110301042046736460484954 emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 valido dal 18/10/2016 al 19/10/2019